

REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA
Presidenza della Regione

Servizio qualità della legislazione e semplificazione

OSSERVATORIO LEGISLATIVO INTERREGIONALE
Roma, 4 - 5 dicembre 2008

**Sentenze della Corte Costituzionale
Relative alle Regioni a Statuto speciale e alle Province autonome**

periodo ottobre - dicembre 2008

A cura di: Anna d'Ambrosio
Silvia Franceschini
Elena Mengotti

**Sentenze e Ordinanze della Corte Costituzionale
relative alle Regioni a Statuto Speciale e alle Province autonome**

periodo settembre - dicembre 2008

<u>Sent.</u>	<u>Giudizio</u>	<u>Ricorrente</u>	<u>Resistente</u>	<u>Esito favorevole</u>	<u>Materia</u>
n. 345	Incidentale	Corte d' Appello di Milano	Regione Siciliana	Regione	Crediti agrari
n. 352	C. attribuzioni	Regione Siciliana	Presidente del Consiglio dei Ministri	Stato	
n. 368	Principale	Presidente del Consiglio dei Ministri	Friuli Venezia Giulia	Stato	Tutela della concorrenza; Marchi; Ordinamento civile; Agricoltura; Rapporti internazionali e con l'Unione europea
n. 371	Principale	Trento; Lombardia	Presidente del Consiglio dei Ministri	Stato - Regione	tutela della salute
n. 375	C. attribuzioni	Regione Siciliana	Presidente del Consiglio dei Ministri	Stato	Trasporti e navigazione
n. 387	Principale	Presidente del Consiglio dei Ministri	Bolzano	Stato - Provincia	Ambiente; caccia; livelli essenziali

CORTE COSTITUZIONALE - REGIONI A STATUTO SPECIALE

Ordinanza: 20 - 23 ottobre 2008, n. 345

Materia: Crediti agrari

Tipo di giudizio: Legittimità costituzionale in via incidentale

Limiti violati: Artt 3, 117, e art. 117 secondo comma, lettera l) Cost.

Ricorrente/i: Corte d'appello di Milano (ordinanze nn. 55 e 56 del 2008)

Resistente/i: Regione siciliana

Oggetto del ricorso: Art. 1 della legge della Regione siciliana 23 dicembre 2000, n. 28 (Proroga delle cambiali agrarie ed altre norme in materia di agricoltura. Norme in materia di usi civici)

Esito del giudizio: La Corte ha dichiarato l'inammissibilità della questione

Annotazioni:

La Corte di appello di Milano ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge della Regione siciliana 23 dicembre 2000, n. 28 (Proroga delle cambiali agrarie ed altre norme in materia di agricoltura. Norme in materia di usi civici), nella parte in cui prevede che «gli istituti e gli enti esercenti il credito agrario prorogano al 31 dicembre 2001 le passività di carattere agricolo, ivi compresi i ratei relativi a prestiti di dotazione per l'acquisto di macchine agricole ed animali, già scadute o che andranno a scadere entro il 30 giugno 2001, ancorché già prorogate, purché contratte anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge».

Ad avviso del rimettente, la disposizione censurata «integra, nella sua assolutezza ed indiscriminata omnicomprensività una vera e propria interferenza del potere legislativo regionale con la disciplina dei diritti soggettivi», in specie con quella avente ad oggetto l'adempimento delle obbligazioni, tanto più ove si tenga presente che è principio riconosciuto e condiviso che il diritto privato costituisce materia a sé stante in relazione alla quale non sono consentite intromissioni, neppure ove esse siano connesse con la cura di «interessi pubblici» concernenti «materie regionali».

La difesa regionale osserva che il giudice rimettente non ha esperito alcun tentativo volto ad assegnare alla disposizione censurata un significato conforme a Costituzione, potendo questo essere rinvenuto ove essa fosse interpretata nel senso di costituire un mero «invito a porre in essere la prevista proroga» onde realizzare, nel rispetto della volontà delle parti, l'interesse generale sotteso alla disposizione stessa.

La Regione ritiene che il tenore letterale della disposizione censurata non induce a ritenere che essa stabilisca un obbligo di prorogare le passività di carattere agricolo, avendo, invece, il legislatore regionale rimesso alle parti di assumere le determinazioni al riguardo, gravando gli eventuali costi sul debitore.

A giudizio della Corte il rimettente ha motivato in maniera assai generica in ordine alla effettiva rilevanza nei giudizi della questione di legittimità costituzionale, motivazione che, viceversa, appare tanto più necessaria attesa la peculiarità costituita

dalla affermata applicabilità di una disposizione legislativa regionale siciliana in ordinari giudizi civili di cognizione in corso di svolgimento di fronte ad un organo giudiziario lombardo, e, nell'argomentare riguardo alla non manifesta infondatezza della questione stessa, non ha precisato quali siano i parametri costituzionali che egli ritiene violati dalla disposizione legislativa medesima, limitandosi ad una vaga evocazione dell'art. 3 Cost., senza affatto chiarire in quale senso sarebbe violato il principio di eguaglianza a presidio del quale esso è posto.

La Corte osserva che il rimettente non ha individuato un preciso parametro normativo che possa essere preso a riferimento per procedere alla valutazione della questione, né ha fornito elementi riguardo alla possibile estensione anche alla Regione siciliana, nella materia de qua, delle disposizioni contenute nella Cost. in ordine alla suddivisione delle competenze legislative tra lo Stato e le Regioni ordinarie, né si è espresso circa la sussistenza di disposizioni statutarie che vengano, nel caso in oggetto, a derogare a tale riparto.

Viene, pertanto, dichiarata l'inammissibilità della questione.

CORTE COSTITUZIONALE - REGIONI A STATUTO SPECIALE

Sentenza: 22 - 24 ottobre 2008, n. 352

Materia: Decadenza carica presidente della Regione - Ordine pubblico e sicurezza

Tipo di giudizio: Conflitto di attribuzione

Limiti violati: Artt. 8, 9 e 10 Statuto della Regione siciliana

Ricorrente/i: Regione Siciliana (ricorso n. 6/2008)

Resistente/i: Presidente del Consiglio dei ministri

Oggetto del ricorso: Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 gennaio 2008

Esito del giudizio: La Corte ha giudicato la questione non fondata

Annotazioni:

La Regione siciliana ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato in relazione al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 gennaio 2008 con il quale, a decorrere dal 18 gennaio 2008, è stata accertata la sospensione del sig. Salvatore Cuffaro dalla carica di deputato dell'Assemblea regionale e di Presidente della Regione siciliana ai sensi dell'art. 15, comma 4-*bis*, della legge 55/1990 (Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazioni di pericolosità sociale).

La Regione ricorrente sostiene che l'impugnato provvedimento violerebbe gli articoli 8, 9 e 10 dello statuto dal momento che la pretesa trasformazione della forma di governo regionale in "(semi) presidenziale", operata dalla riforma del 2001, avrebbe determinato la sopravvenuta inapplicabilità alla Regione Sicilia dell'art. 15, comma 4-*bis*, della legge n. 55/1990, nella parte in cui prevede la sospensione del Presidente della regione dalla propria carica. Conseguentemente, il DPCM del 29 gennaio 2008 avrebbe invaso un ambito «coperto da norme di rango costituzionale» e avrebbe menomato la sfera di competenza riservata alla regione dallo statuto in materia di *status* del Presidente.

Analoga menomazione sarebbe stata perpetrata dallo stesso provvedimento là dove dispone la sospensione dell'interessato dalla carica di deputato dell'Assemblea regionale. Poiché, ai sensi dell'art. 43-*bis* dello statuto, il Presidente assume tale ufficio proprio in forza del suo *status*, non potendo la sospensione colpire tale carica, essa non potrebbe riguardare neppure l'ufficio derivato di deputato regionale.

Infine, la ricorrente sostiene che il DPCM impugnato sarebbe nullo per mancanza di oggetto, essendo intervenuto quando ormai l'interessato si era già irrevocabilmente dimesso dalla propria carica.

Il ricorso non è stato ritenuto fondato.

La Corte ha, infatti osservato che il fulcro delle argomentazioni su cui esso poggia risiede nella asserita inapplicabilità sopravvenuta dell'art. 15 della legge n. 55/1990 alla Regione Sicilia per effetto della legge cost. n. 2/2001 che ha diversamente disciplinato l'elezione del Presidente della regione.

Indubbiamente, tale legge costituzionale, nel prevedere l'elezione a suffragio universale e diretto del Presidente, ha introdotto una forma di governo caratterizzata dall'attribuzione a tale organo «di forti e tipici poteri per la gestione unitaria dell'indirizzo politico e amministrativo della Regione», allo scopo di «eliminare in tal modo la instabilità nella gestione politica delle Regioni e quindi di rafforzare il peso delle istituzioni regionali» (sent.2/2004). È, altresì, incontestabile che una simile opzione sia «indice della maggiore forza politica del Presidente» (sent. 372/2004; sent.12/2006).

Tale scelta operata dal legislatore costituzionale non incide, tuttavia, sulla perdurante applicabilità dell'art. 15 della legge n. 55/1990 al Presidente della Regione Sicilia.

Le misure previste da tale disposizione – incandidabilità ad una serie di cariche elettive, decadenza di diritto dalle medesime a seguito di sentenza di condanna, passata in giudicato, per determinati reati, nonché sospensione automatica in caso di condanna non definitiva per gli stessi – sono dirette «ad assicurare la salvaguardia dell'ordine e della sicurezza pubblica, la tutela della libera determinazione degli organi elettivi, il buon andamento e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche allo scopo di fronteggiare una situazione di grave emergenza nazionale coinvolgente gli interessi dell'intera collettività» (sent. 288/1993). Con questa disciplina, il legislatore «ha inteso essenzialmente contrastare il fenomeno dell'infiltrazione della criminalità organizzata nel tessuto istituzionale locale e, in generale, perseguire l'esclusione dalle amministrazioni locali di coloro che per gravi motivi non possono ritenersi degni della fiducia popolare».

La Corte ricorda di aver già riconosciuto come i delitti contemplati dall'art. 15 fanno «sorgere immediatamente il sospetto di un inquinamento dell'apparato pubblico da parte di quelle organizzazioni criminali, la cui pericolosità sociale va al di là della gravità dei singoli delitti che vengono commessi o contestati»: le misure repressive così configurate operano, dunque, «in relazione alla specificità di siffatti rischi di inquinamento degli apparati amministrativi, e alla necessità di troncare anche visibilmente ogni legame che possa far apparire l'amministrazione, agli occhi del pubblico, come non immune da tali infiltrazioni criminali» (sent. n. 206/1999).

Con specifico riferimento alla misura della sospensione obbligatoria dalla carica prevista dal comma 4-*bis* dell'art. 15, è stato ritenuto che il bilanciamento dei valori coinvolti effettuato dal legislatore «non si appalesa irragionevole, essendo esso fondato essenzialmente sul sospetto di inquinamento o, quanto meno, di perdita dell'immagine degli apparati pubblici che può derivare dalla permanenza in carica del consigliere eletto che abbia riportato una condanna, anche se non definitiva, per i delitti indicati e sulla constatazione del venir meno di un requisito soggettivo essenziale per la permanenza dell'eletto nell'organo elettivo» (sent. 25/2002; 288/1993).

Se, dunque, questa è la finalità della disposizione su cui si fonda il provvedimento censurato dalla ricorrente, a giudizio della Corte non è ravvisabile alcun rapporto di incompatibilità tra l'art. 15 della legge n. 55/1990 e la nuova forma di governo introdotta nella Regione Sicilia. Benché la riforma del 2001 abbia sicuramente rafforzato la figura del Presidente, la sua condanna, ancorché non definitiva, per determinati reati, compromette il legame fiduciario tra l'organo politico regionale e la relativa comunità, in quanto mina la credibilità e l'affidabilità che gli amministratori debbono necessariamente dimostrare in vista di una compiuta e corretta tutela degli interessi generali di riferimento.

Né si può desumere tale incompatibilità dal diverso grado di legittimazione che il vicepresidente, chiamato a sostituire il Presidente sospeso, avrebbe rispetto a quest'ultimo. L'intervento di tale organo, infatti, lungi dal risultare incompatibile con l'attuale forma di governo regionale, è, anzi, specificamente contemplato dallo statuto siciliano.

È indubbio che la sospensione obbligatoria e di diritto prevista dall'art. 15, comma 4-*bis*, integra gli estremi di un vero e proprio impedimento del Presidente, che gli preclude l'esercizio delle attribuzioni connesse alla carica.

E', pertanto, risultata inconferente al giudizio della Corte l'evocazione, da parte della ricorrente, dell'art. 8 dello statuto, il quale disciplina l'ipotesi, affatto diversa, della rimozione dalla carica del Presidente che abbia compiuto atti contrari alla Costituzione o reiterate e gravi violazioni di legge, ovvero per ragioni di sicurezza nazionale.

Diversamente da tale fattispecie, la sospensione prevista dall'art. 15, comma 4-*bis*, si verifica per effetto della pronuncia di una sentenza di condanna per determinati reati la quale, ove divenga definitiva, determina la decadenza di diritto dalla carica.

Del resto, la stessa legislazione siciliana successiva al 2001 prevede l'applicabilità della legge n. 55/1990 sia ai deputati regionali, sia al Presidente.

Le stesse conclusioni sono state raggiunte dalla Corte anche con riguardo alla sospensione dalla carica di deputato dell'Assemblea regionale.

Sul punto la ricorrente ha sostenuto che se la sospensione non può essere disposta in relazione alla carica di Presidente della regione, essa non può nemmeno colpire l'ufficio derivato di deputato regionale che il Presidente ricopre. Infatti, la norma transitoria, posta dalla legge cost. n. 2/2001, secondo cui il Presidente della Regione fa parte dell'assemblea regionale, è stata confermata dallo stesso legislatore siciliano con la l.r. n. 7/2005. Nell'attuale sistema, dunque, la carica di Presidente precede e condiziona l'acquisizione dello *status* di deputato regionale.

Anche tale censura non è stata giudicata fondata.

La Corte ha infatti osservato che se la sospensione ai sensi dell'art. 15, comma 4-*bis*, legge n. 55/1990, può e deve essere disposta in relazione alla carica di Presidente della regione, per la medesima ragione tale misura trova applicazione anche per la carica di deputato regionale.

Neppure fondata è stata giudicata la censura con cui la ricorrente ha denunciato l'illegittimità del provvedimento impugnato per mancanza di oggetto. A giudizio della regione tale vizio discenderebbe dalla circostanza che l'interessato si sarebbe dimesso irrevocabilmente dall'ufficio di Presidente della regione prima che intervenisse il decreto del Presidente del Consiglio.

In realtà, la sospensione contemplata dall'art. 15, comma 4-*bis*, opera obbligatoriamente (sent. n. 25/2002) e di diritto, così che il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previsto dal comma 4-*ter* dello stesso art. 15, assolve ad una funzione di mero accertamento, e non costitutiva dell'effetto sospensivo.

Nel caso di specie, la sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Palermo nei confronti dell'interessato è del 18 gennaio 2008, laddove le dimissioni del medesimo sono state comunicate all'Assemblea regionale siciliana il successivo 26 gennaio. Ne deriva che l'impugnato decreto presidenziale del 29 gennaio 2008 non ha fatto altro che accertare l'intervenuta, automatica sospensione a partire da una data anteriore rispetto a quella delle dimissioni del Presidente della regione.

CORTE COSTITUZIONALE - REGIONI A STATUTO SPECIALE

Sentenza: 5-14 novembre 2008, n. 368 (GU n. /2008)

Materia: Tutela della concorrenza - Ordinamento civile – Agricoltura - Rapporti internazionali e con l'Unione europea

Tipo di giudizio: Legittimità costituzionale in via principale

Limiti violati: Artt. 11 e 117, primo comma, della Costituzione, ed agli artt. 117, commi secondo, lettera *r*), e quinto, della Costituzione ed all'«art. 4, commi 1 e 2», (*recte*: art. 4, comma primo, n. 2) della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia)

Ricorrente/i: Presidente del Consiglio dei Ministri (ricorso n. 49/2007)

Resistente/i: Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

Oggetto del ricorso: Art. 1 della l.r. n. 24/2007 (Attuazione dell'articolo 24, paragrafo 6, dell'Accordo relativo agli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio-Accordo TRIPs)

Esito del giudizio: La Corte dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della l.r. n. 24/2007

Annotazioni:

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 2 ottobre 2007, n. 24 che prevede la continuazione dell'utilizzo del nome Tocai Friulano per designare il vino, derivante dall'omonimo vitigno, che viene commercializzato all'interno del territorio italiano. Ad avviso del ricorrente, la norma impugnata violerebbe gli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., in quanto la Comunità europea ha stabilito che i produttori vitivinicoli italiani possono utilizzare solo sino al 31 marzo 2007 la denominazione «Tocai Friulano», per i vini prodotti nelle Regioni Veneto e Friuli-Venezia Giulia.

Secondo il ricorrente, sebbene l'art. 24, paragrafo 6, dell'Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (Accordo TRIPs) permetta agli Stati di conservare, quale denominazione di un vino, quella corrispondente ad un'indicazione geografica concernente il vino prodotto in un altro Stato, qualora sia eguale al nome del vitigno da cui esso deriva, nella materia oggetto della norma impugnata la Comunità europea ha esercitato la propria competenza, vietando, a far data dal 1° aprile 2007, la coesistenza delle denominazioni «Tocai Friulano», per i vini di produzione italiana, e «Tokaj», per i vini di produzione ungherese, stabilendo in tal modo la protezione esclusiva della indicazione geografica ungherese «Tokaj», con conseguente illegittimità costituzionale della norma impugnata.

Secondo il ricorrente, la norma impugnata violerebbe, altresì, l'art. 117, commi secondo, lettera *r*), e quinto, Cost., nonché l'art. 4, comma primo, n. 2, dello statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia.

A suo avviso, la disciplina della denominazione in esame non concernerebbe la materia «agricoltura», ma la materia «opere dell'ingegno». Peraltro, quest'ultima

locuzione sarebbe omologa a «proprietà intellettuale», spesso utilizzata in alternativa a «proprietà industriale», che comprende la regolamentazione dei segni distintivi dei prodotti, delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine. Inoltre, la violazione di detti segni rilevarebbe sul piano del diritto civile e la disciplina stabilita dalla norma impugnata sarebbe riconducibile anche alla materia «tutela della concorrenza».

La Corte esamina innanzitutto la seconda questione, ritenendo che le censure dirette a contestare il potere della Regione di emanare la norma impugnata abbiano carattere preliminare rispetto a quelle che denunciano il vizio oggetto della prima questione, richiamando la propria giurisprudenza secondo la quale le norme comunitarie integrano il parametro per la valutazione di conformità della norma regionale agli artt. 117, primo comma, e 11 Cost. (quest'ultimo inteso quale principio fondamentale), che ineriscono «non già alla violazione della competenza statale, ma all'inosservanza dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario», quindi riguardano anche le Regioni a statuto speciale (tra le più recenti, sentenze [n. 102 del 2008](#); [n. 62 del 2008](#)).

Preliminarmente la Corte respinge l'eccezione d'inammissibilità del ricorso, sollevata dalla Regione sotto il duplice profilo dell'inapplicabilità dell'art. 117, secondo comma, Cost., e della mancanza del parametro dell'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost. nella delibera di autorizzazione del Consiglio dei ministri all'impugnazione della norma. La Corte ritiene, infatti, che il riferimento, della stessa difesa, anche all'art. 117, secondo comma, lettera r), Cost., nonché – implicitamente, ma univocamente – alle lettere e) («tutela della concorrenza») ed l) («ordinamento civile», mediante la descrizione di alcuni degli effetti della violazione del segno) del medesimo comma, risulta effettuato al chiaro scopo di dimostrare che la norma impugnata non concerne la materia «agricoltura».

Inoltre, illustra la Corte l'ampiezza delle argomentazioni svolte a conforto della irriconducibilità alla materia «agricoltura» della disciplina stabilita dalla norma impugnata, sviluppate anche mediante il richiamo, in funzione descrittiva, delle materie elencate nell'art. 117, secondo comma, Cost., rende palese l'infondatezza dell'eccezione di inammissibilità della questione per asserito difetto di una adeguata motivazione a sostegno dell'impugnazione.

L'indicazione dell'art. 117, quinto comma, Cost., contenuta nella parte finale del ricorso, è infine corretta; detto parametro riguarda, infatti, anche le Regioni a statuto speciale ([sentenza n. 239 del 2004](#)) ed il suo richiamo è stato svolto allo scopo di contestare il potere della Regione di attuare l'Accordo TRIPs, in riferimento ad una materia nella quale essa non ha competenza legislativa.

La Corte ritiene il ricorso fondato, partendo dall'identificazione della materia nella quale si colloca la disposizione impugnata nella disciplina dei segni distintivi.

L'elemento caratterizzante della regolamentazione dei segni distintivi è stato individuato dalla Corte, sin dalla [sentenza n. 44 del 1967](#), nella circostanza che «la disciplina dei marchi ha «riflessi [...] nel commercio internazionale ed in quello comunitario», anche in quanto la Regione «non costituisce un mercato chiuso».

Dopo la riforma del Titolo V della parte seconda della Costituzione, ricorda la Corte, la disciplina dei segni distintivi è stata ricondotta anche alla «tutela della concorrenza» ([sentenza n. 175 del 2005](#), in riferimento al marchio «*made in Italy*»), materia di competenza esclusiva dello Stato.

L'incidenza della disciplina del segno con il quale è commercializzato il vino su una molteplicità di interessi eccedenti la materia «agricoltura» è stata, peraltro,

costantemente rilevata anche dalla Corte di giustizia delle Comunità europee. ([sentenza 12 maggio 2005, C-347/05](#); [sentenza 16 maggio 2000, C-388/95](#)).

Secondo la giurisprudenza costituzionale, dunque, vi è la sostanziale convergenza della disciplina di tutti i segni distintivi (comprese le indicazioni geografiche e le denominazioni d'origine) verso una identica funzione e la molteplicità degli interessi dalla stessa tutelati. Si tratta di una convergenza agevolmente desumibile dalle norme nazionali che, tra l'altro, di recente hanno ricondotto alla «proprietà industriale» i molteplici segni distintivi, stabilendo il principio dell'unitarietà degli stessi (artt. 1 e 22 del d.lgs. n. 30 del 2005), in quanto tutti costituiscono mezzi di designazione e presentazione di un prodotto, occorrendo che la loro regolamentazione sia ispirata al divieto di inganno dei consumatori, alla tutela degli imprenditori ed all'esigenza di garantire la corretta e libera esplicazione dell'iniziativa economica. Peraltro, i riflessi della disciplina sul corretto svolgimento della concorrenza tra imprenditori (quindi sul piano civilistico) sono rilevabili sin dal decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930 (Norme per la tutela delle denominazioni di origine dei mosti e dei vini), mentre l'interferenza con la materia agricoltura, benché giustifichi, in riferimento ad alcuni profili, il coinvolgimento delle Regioni, non esclude che gli interessi oggetto della disciplina istitutiva di un segno distintivo del prodotto eccedano tale materia.

In questa parte, le norme nazionali sono in armonia con le norme comunitarie che, nella specifica materia dei segni che contraddistinguono i vini, mirano ad «incoraggiare la concorrenza leale e non trarre in inganno i consumatori» (regolamento (CE) del 29 aprile 2008, n. 479/2008, si veda, in particolare, il 32° *considerando* e l'art. 33, paragrafo 2; in precedenza, si veda, il regolamento (CE) 17 maggio 1999, n. 1493/1999, 54° *considerando* e l'art. 47, paragrafo 1).

Analogamente, avendo riguardo alle norme internazionali, è sufficiente ricordare che le indicazioni geografiche – tutelate e ricondotte alla proprietà industriale, unitamente alle denominazioni di origine, in virtù di una risalente tradizione (Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale del 20 marzo 1883, ratificata, nelle versioni successivamente rivedute, unitamente all'Accordo di Lisbona per la protezione e la registrazione internazionale delle denominazioni di origine del 31 ottobre 1958, con legge 4 luglio 1967, n. 676) – di recente sono state sistemate all'interno di un Trattato avente ad oggetto la proprietà intellettuale «a reciproco vantaggio dei produttori e degli utilizzatori di conoscenze tecnologiche e in modo da favorire il benessere sociale ed economico, nonché l'equilibrio tra diritti e obblighi» (artt. 7 dell'Allegato 1-C dell'Accordo TRIPs).

In definitiva, indipendentemente dall'esatta configurazione del segno distintivo in esame e dalla categoria alla quale esso è riconducibile, la norma impugnata, in considerazione del suo contenuto e del suo obiettivo, incide su molteplici interessi: dei produttori, dei consumatori, della collettività al rispetto del principio di verità, del corretto svolgimento della concorrenza, interferendo in tal modo in una molteplicità di materie. La Corte risolve l'interferenza facendo ricorso al criterio della prevalenza (tra le molte, sentenze [n. 165 del 2007](#); [n. 422](#) e [n. 81 del 2006](#)), che è qui applicabile, poiché risulta evidente l'appartenenza del nucleo essenziale della disciplina a materie diverse dall'agricoltura (tutela della concorrenza, ordinamento civile), nessuna delle quali è attribuita alla competenza regionale, con conseguente illegittimità della norma impugnata.

CORTE COSTITUZIONALE - REGIONI A STATUTO SPECIALE

Sentenza: 17 - 20 novembre 2008, n. 375

Materia: Trasporti e navigazione

Tipo di giudizio: Conflitto di attribuzione

Limiti violati: Art. 22 Statuto; art. 8 DPR 1113/1953; principio di leale collaborazione

Ricorrente/i: Regione siciliana (ricorso n. 12/2007)

Resistente/i: Presidente del Consiglio dei ministri

Oggetto del ricorso: DPR 5 ottobre 2007 (Soppressione dell'autorità portuale di Trapani)

Esito del giudizio: La Corte ha dichiarato inammissibile il conflitto

Annotazioni:

A parere della Regione ricorrente l'atto impugnato contrasterebbe con l'art. 22 dello statuto e con l'art. 8 del DPR n. 1113/1953 (Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia di comunicazione e trasporti), nonché con il principio di leale collaborazione, in quanto prevede la soppressione, previa liquidazione, dell'Autorità portuale di Trapani in assenza di una previa intesa con l'amministrazione regionale.

Tale conflitto è stato giudicato inammissibile.

Il decreto impugnato trova il suo fondamento nell'art. 6, comma 10, della legge 84/1994 (Riordino della legislazione in materia portuale), il quale prevede che «le autorità portuali di cui al comma 8 sono soppresse, con procedura di cui al medesimo comma, quando, in relazione al mutato andamento dei traffici, vengano meno i requisiti previsti nel suddetto comma».

Per effetto di tale disposizione la procedura di soppressione delle Autorità portuali, «ulteriori» rispetto a quelle istituite per legge dal comma 1 dell'art. 6, deve avvenire anch'essa – come richiesto per la loro istituzione – con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dei trasporti e della navigazione.

Alla luce di tale quadro normativo è risultato dunque alla Corte che il decreto impugnato è atto meramente esecutivo della legge n. 64/1994, la quale indica in modo vincolante i presupposti e le forme del procedimento di istituzione e di soppressione delle Autorità portuali.

Il decreto impugnato non è stato, quindi, ritenuto atto idoneo a produrre in via autonoma lesione della sfera di attribuzioni costituzionalmente spettante alla Regione ricorrente. È stato, di conseguenza ritenuto insussistente la materia per un conflitto.

CORTE COSTITUZIONALE - REGIONI A STATUTO SPECIALE

Sentenza: 19-25 novembre 2008, n. 387 (GU n. /2008)

Materia: Ambiente; caccia; livelli essenziali.

Tipo di giudizio: Legittimità costituzionale in via principale

Limiti violati: Art. 117, primo e secondo comma, lettere *b*), *s*) e *t*), Cost.; Art. 8 statuto speciale per il Trentino-Alto Adige; direttive comunitarie contenenti le normative di riferimento.

Ricorrente/i: Presidente del Consiglio dei Ministri (ricorso n. 51/2007)

Resistente/i: Provincia autonoma di Bolzano

Oggetto del ricorso: Artt. 3, comma 3, 5, comma 3, 13, 16, 21, comma 1, e 22 della legge della Provincia di Bolzano 12 ottobre 2007, n. 10 (Modifiche delle leggi provinciali in materia di protezione della fauna selvatica e di esercizio della caccia, di associazioni agrarie nonché di raccolta dei funghi)

Esito del giudizio: La Corte Costituzionale dichiara:

- l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 3, dell'art. 21, comma 1, e dell'art. 22 della legge della Provincia di Bolzano 12 ottobre 2007, n. 10;
- l'illegittimità costituzionale dell'art. 19-*ter*, commi 1 e 2, della legge della Provincia di Bolzano 17 luglio 1987, n. 14 introdotto dall'art. 13, comma 1, della legge prov. Bolzano n. 10 del 2007;
- inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9-*bis*, comma 3, della legge prov. Bolzano n. 14 del 1987 introdotto dall'art. 5, comma 1, della legge prov. Bolzano n. 10 del 2007;
- inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 16 della legge prov. Bolzano n. 10 del 2007;
- non fondate le questioni di legittimità costituzionale dei commi 3, 4, 5 e 6 dell'art. 19-*ter* della legge prov. Bolzano n. 14 del 1987, introdotto dall'art. 13, comma 1, della legge prov. Bolzano n. 10 del 2007.

Annotazioni:

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso questioni di legittimità costituzionale di alcune disposizioni della legge della Provincia di Bolzano 12 ottobre 2007, n. 10 in materia di caccia e istituzione di giardini zoologici.

La Corte, dopo aver dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale relative all'art. 9-*bis*, comma 3, della legge prov. Bolzano n. 14 del 1987, introdotto dall'art. 5, comma 1, della legge prov. Bolzano n. 10 del 2007, ed all'art. 16 di quest'ultima legge provinciale perché non risultano indicate nella delibera del Consiglio dei ministri con la quale è stata decisa la proposizione del ricorso, dichiara la questione avente ad oggetto l'art. 3, comma 3, della legge prov. Bolzano n. 10 del 2007 fondata. La disciplina contenuta nella norma censurata, riguardante i prelievi in deroga,

a giudizio della Suprema Corte, è riconducibile all'ambito materiale della «caccia», che rientra nella competenza legislativa primaria della Provincia autonoma di Bolzano ai sensi dell'art. 8, n. 15, dello Statuto Trentino-Alto Adige/Südtirol. Tuttavia anche a fronte della competenza legislativa primaria delle Regioni a statuto speciale, la Corte rileva che spetta pur sempre allo Stato la determinazione degli standard minimi ed uniformi di tutela della fauna, nell'esercizio della sua competenza esclusiva in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, secondo quanto prescrive l'art. 117, secondo comma, lettera *s*), Cost. (*ex plurimis*, sentenze n. 391 del 2005, n. 311 del 2003, n. 536 del 2002).

La norma provinciale impugnata si presenta, inoltre, carente sotto il profilo della accurata delimitazione delle deroghe, giacché non prevede che nel relativo provvedimento siano indicate le finalità della deroga, elencate invece in modo tassativo dall'art. 9, comma 1, lettere *a*), *b*) e *c*), della direttiva 79/409/CEE ed espressamente richiamate dall'art. 19-*bis* della legge 11 febbraio 1992, n. 157. Non è sufficiente in proposito che la norma censurata stabilisca che l'assessore provinciale alla caccia adotti un «provvedimento motivato», senza prescrivere esplicitamente che la motivazione debba dare conto, oltre che degli elementi menzionati nelle lettere da *a*) a *g*), anche delle ragioni della deroga, con specifico riguardo ad una o più delle finalità per le quali la normativa comunitaria e nazionale la consente. Con tale generica previsione, la norma provinciale *de qua* predispone una tutela della fauna selvatica inferiore a quella prevista in sede europea e nazionale, che si presenta come più rigorosa e dettagliata.

La Corte esamina poi la questione avente ad oggetto l'art. 19-*ter*, comma 1, della legge prov. Bolzano n. 14 del 1987, introdotto dall'art. 13, comma 1, della legge prov. Bolzano n. 10 del 2007, e la considera fondata.

La norma impugnata disciplina i giardini zoologici in maniera difforme da quanto previsto dall'art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 73 del 2005: le strutture in questione tendono, a giudizio della Corte ad assimilarsi sempre più a parchi, artificialmente costruiti, per cui è possibile inquadrare la materia *de qua* nella competenza legislativa primaria di cui al n. 16 dell'art. 8 dello Statuto Trentino-Alto Adige/Südtirol, in cui sono indicati i «parchi per la protezione della flora e della fauna». Ma tale riconduzione non comporta tuttavia che la stessa non sia soggetta ai limiti ed ai condizionamenti che derivano dalla competenza statale generale in materia di tutela dell'ambiente. Di conseguenza, la difformità della normativa provinciale rispetto a quella statale, nelle parti in cui possono essere messi a rischio gli standard uniformi, implica l'illegittimità costituzionale, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera *s*), Cost., rispetto al quale la legge dello Stato opera come norma interposta.

Con riferimento all'art. 19-*ter*, comma 2, della legge prov. Bolzano n. 14 del 1987, introdotto dall'art. 13, comma 1, della legge prov. Bolzano n. 10 del 2007, la Corte ritiene la norma costituzionalmente illegittima.

La norma censurata attribuisce all'Osservatorio faunistico provinciale il compito di stabilire, per ogni singola specie, i requisiti strutturali ed organizzativi per l'apertura di un giardino zoologico, le modalità e gli obblighi concernenti la sua conduzione e i motivi e le condizioni per la sua chiusura. Tale ampia discrezionalità nella determinazione dei requisiti per l'apertura e delle condizioni per la chiusura di un giardino zoologico, conferita all'organo provinciale, si pone in contrasto con la competenza esclusiva statale a determinare gli standard uniformi di tutela della fauna.

Al contrario, la questione avente ad oggetto l'art. 19-*ter*, comma 3, della legge prov. Bolzano n. 14 del 1987, introdotto dall'art. 13, comma 1, della legge prov.

Bolzano n. 10 del 2007, non è fondata: l'attribuzione all'assessore provinciale del potere di rilasciare o negare la licenza per l'apertura di un giardino zoologico, infatti, non incide sulla garanzia del rispetto degli standard minimi.

Non fondata è altresì la questione avente ad oggetto l'art. 19-ter, commi 4 e 6, della legge prov. Bolzano n. 14 del 1987, introdotto dall'art. 13, comma 1, della legge prov. Bolzano n. 10 del 2007 in quanto le funzioni ispettive strumentali alla proroga o alla modifica di una licenza e quelle di sorveglianza sulla gestione dei giardini zoologici – attribuiti dalla norma impugnata all'Osservatorio faunistico provinciale – ineriscono naturalmente alle competenze amministrative, devolute alla Provincia autonoma di Bolzano dall'art. 1 del d.P.R. n. 279 del 1974.

Così pure non fondata è la questione avente ad oggetto l'art. 19-ter, comma 5, della legge prov. Bolzano n. 14 del 1987, introdotto dall'art. 13, comma 1, della legge prov. Bolzano n. 10 del 2007. La norma provinciale impugnata prevede che la licenza rilasciata per le specie appartenenti alle famiglie dei canidi, mustelidi, felidi, cervidi e bovidi sostituisce, ad ogni effetto, limitatamente ai giardini zoologici, la dichiarazione di idoneità rilasciata dalla Commissione scientifica CITES. Nel circoscrivere la valenza sostitutiva della licenza solo ad alcune specie animali, diversamente dalla normativa statale, la normativa provinciale si presenta come più restrittiva e quindi più rigorosa sul piano della tutela della fauna. Peraltro il rilascio della licenza da parte dell'autorità provinciale è subordinato alla verifica della sussistenza dei requisiti minimi stabiliti dalla normativa statale.

La Corte dichiara costituzionalmente illegittimo, invece, l'art. 21, comma 1, della legge prov. Bolzano n. 10 del 2007. Infatti, a giudizio della suprema Corte, la riduzione del numero degli ungulati, prevista dalla norma impugnata, incide sulla consistenza della fauna in un dato territorio in base ad una decisione unilaterale dell'autorità provinciale, che peraltro si fonda sul mancato rispetto di un regolare piano di abbattimento e prescinde dal parere dell'INFS, il cui ruolo è stato riconosciuto dalla giurisprudenza di questa Corte come quello di organo di consulenza non solo dello Stato, ma anche delle Regioni e delle Province autonome (sentenze n. 210 del 2001 e n. 4 del 2000), proprio nella prospettiva di un controllo efficace degli standard uniformi di tutela della fauna selvatica.

Infine, la Corte dichiara la questione avente ad oggetto l'art. 22 della legge prov. Bolzano n. 10/2007 fondata in quanto, nel prevedere una serie di sanzioni penali, per illeciti relativi ad attività venatorie, la disposizione non opera un mero rinvio alla legge statale, ma riporta una specifica ed autonoma determinazione delle fattispecie cui sono collegate le pene previste dall'art. 30 della legge 157/1992.

CORTE COSTITUZIONALE - REGIONI A STATUTO SPECIALE

Sentenza: 371 del 5 novembre 2008

Materia: Tutela della salute

Tipo di giudizio: Legittimità costituzionale in via principale

Limiti violati: Att. 8, numero 1), 9, numero 10), e 16 Statuto speciale Trentino-Alto Adige; Norme di attuazione; artt. 117, 118 e 120 Cost.;

Ricorrente/i: Provincia autonoma di Trento e Regione Lombardia,

Resistente/i: Stato

Oggetto del ricorso: Art. 1, commi 4, 5, 6, 7, primo e quarto periodo, 10 e 11, legge n. 120/2007 (Disposizioni in materia di attività libero-professionale intramuraria e altre norme in materia sanitaria)

Esito del giudizio: parziale pronuncia di illegittimità costituzionale

Annotazioni:

La Provincia autonoma di Trento ha promosso questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, commi 4, 5, 6, 7, primo e quarto periodo, 10 e 11, della legge 3 agosto 2007, n. 120 (Disposizioni in materia di attività libero-professionale intramuraria e altre norme in materia sanitaria).

Nel ricorso si deduce che le impugnate disposizioni contrastano con gli artt. 8, numero 1), 9, numero 10), e 16 dello Statuto, nonché con le relative norme di attuazione, e che le stesse, inoltre, violano anche gli artt. 117, 118 e 120 della Costituzione in connessione con l'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione). La Provincia di Trento ritiene, infatti, di essere titolare di competenza legislativa concorrente in materia "di igiene e sanità, compresa l'assistenza sanitaria ed ospedaliera", nonché di potestà legislativa primaria in materia di "ordinamento degli uffici provinciali e del personale ad essi addetto", oltre che, nelle stesse materie, delle correlative potestà amministrative.

L'articolo 1 della legge statale disciplina, in via generale, le misure che regioni e province autonome devono adottare per garantire l'esercizio dell'attività libero-professionale intramuraria.

In particolare, l'impugnato comma 4 individua tra le misure che le Regioni e le Province autonome possono assumere, sempre che "ne sia adeguatamente dimostrata la necessità e nell'ambito delle risorse disponibili", "l'acquisizione di spazi ambulatoriali esterni, aziendali e pluridisciplinari, per l'esercizio di attività sia istituzionali sia in regime di libera professione intramuraria, i quali corrispondano ai criteri di congruità e idoneità per l'esercizio delle attività medesime, tramite l'acquisto, la locazione, la stipula di convenzioni, previo parere vincolante da parte del Collegio di direzione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, o, qualora esso non sia costituito, di una commissione paritetica di sanitari che esercitano l'attività libero-professionale intramuraria, costituita a livello aziendale".

Inoltre, il medesimo comma 4 fa carico alle Regioni ed alle Province autonome di garantire che le strutture sanitarie gestiscano, con integrale responsabilità propria, l'attività libero-professionale intramuraria, al fine di assicurarne il corretto esercizio, in particolare nel rispetto di alcune specifiche modalità.

Quanto al contenuto del comma 5, esso fa carico a ciascuna delle strutture sanitarie di cui ai commi precedenti di predisporre «un piano aziendale, concernente, con riferimento alle singole unità operative, i volumi di attività istituzionale e di attività libero-professionale intramuraria». Ne disciplina, inoltre, le modalità di pubblicizzazione e informazione al pubblico.

Il successivo comma 6 disciplina poi in maniera estremamente dettagliata la procedura ed i termini di approvazione dei piani, stabilendo inoltre l'obbligo delle Regioni o Province autonome di provvedere, dopo l'approvazione, alla trasmissione dei piani al Ministero della salute.

In base al comma 7, inoltre, Regioni e Province autonome «assicurano il rispetto delle previsioni di cui ai commi 1, 2, 4, 5 e 6 anche mediante l'esercizio di poteri sostitutivi e la destituzione, nell'ipotesi di grave inadempienza, dei direttori generali delle aziende, policlinici ed istituti di cui al comma 5». Analogo potere sostitutivo è previsto in capo al Governo (ai sensi e secondo la procedura di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131) in caso di inadempimento da parte delle Regioni e delle Province autonome, alle quali è, per l'effetto, anche «precluso l'accesso ai finanziamenti a carico dello Stato integrativi rispetto ai livelli di cui all'accordo sancito l'8 agosto 2001 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 6 settembre 2001».

In stretta connessione con la previsione di cui al comma 4, primo periodo, del medesimo articolo 1, il comma 10 stabilisce che le convenzioni ivi menzionate vengano autorizzate dalle Regioni e dalle Province autonome «per il periodo necessario al completamento, da parte delle aziende, policlinici o istituti interessati, degli interventi strutturali necessari ad assicurare l'esercizio dell'attività libero-professionale intramuraria e comunque non oltre il termine di cui al comma 2, primo periodo» (e cioè, diciotto mesi a decorrere dalla data del 31 luglio 2007).

Il comma 11 affida, poi, al Collegio di direzione o, qualora esso non sia costituito, alla commissione paritetica di sanitari di cui al comma 4 del medesimo art. 1, «anche il compito di dirimere le vertenze dei dirigenti sanitari in ordine all'attività libero-professionale intramuraria».

La Corte, preliminarmente procede alla individuazione della materia entro la quale le disposizioni devono essere collocate, almeno in prevalenza.

Al riguardo, la ricorrente Provincia autonoma di Trento prospetta la tesi della loro riconducibilità alle materie dell'ordinamento del personale provinciale o dell'igiene e sanità, con particolare riferimento alla organizzazione della libera professione intramuraria, mentre solo in via subordinata, sul presupposto dell'appartenenza delle norme censurate alla materia della tutela della salute, la ricorrente lamenta la eccessiva specificità ed analiticità delle stesse, che non potrebbero essere considerate espressione di principi fondamentali di competenza statale ai sensi del terzo comma della citata disposizione costituzionale. Al contrario lo Stato ha insistito nella tesi secondo cui le disposizioni in questione rientrerebbero nella competenza esclusiva dello Stato a fissare i livelli essenziali di assistenza in materia sanitaria. In ogni caso, anche a volerle

considerare rientranti nella materia della tutela della salute, esse conterrebbero principi fondamentali di detta materia, come tali di competenza concorrente statale.

La Corte chiarisce innanzitutto che, per la Provincia autonoma di Trento, non vengono in rilievo norme dello statuto speciale del Trentino-Alto Adige/Südtirol (o delle relative disposizioni di attuazione), bensì l'art. 117 Cost., pure invocato nel ricorso e nelle successive difese. Richiama a tal fine la [sentenza n. 50 del 2007](#) che, oltre ad aver escluso che l'art. 2 delle norme di attuazione dello statuto per la Regione Trentino-Alto Adige in materia di igiene e sanità abbia integrato la competenza legislativa delle Province autonome di Trento e Bolzano in materia sanitaria (negando, così, che con esso si sia inteso assimilare, quanto alla natura primaria della potestà legislativa, le competenze provinciali ivi contemplate alla competenza della Regione Trentino-Alto Adige), ha anche ribadito che l'unica competenza legislativa della Provincia in materia sanitaria (quella appunto di cui all'art. 9, numero 10, dello Statuto regionale) si configura come una competenza di tipo concorrente. Inoltre, nessuna norma di attuazione, pur notoriamente dotata di un potere interpretativo ed integrativo del dettato statutario (sentenze della Corte [n. 51 del 2006](#), [n. 249 del 2005](#) e [n. 341 del 2001](#)), potrebbe trasformare una competenza di tipo concorrente in una competenza di tipo esclusivo, così violando lo statuto regionale.

La Corte ribadisce, come da costante giurisprudenza costituzionale, che a norma dell'art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001 è alla disposizione costituzionale di cui al citato art. 117 (in particolare, tutela della salute) che occorre fare riferimento (sentenze [n. 162 del 2007](#) e [n. 134 del 2006](#)).

Ciò chiarito, la Corte non aderisce alla tesi della ricorrente secondo cui le norme censurate rientrerebbero nella materia dell'ordinamento degli uffici regionali o provinciali ovvero nell'ambito dell'organizzazione sanitaria locale. Tale ultimo ambito, peraltro, neppure può essere invocato come "materia" a sé stante, agli effetti del novellato art. 117 Cost., in quanto l'organizzazione sanitaria è parte integrante della "materia" costituita dalla "tutela della salute" di cui al terzo comma del citato art. 117 Cost.

Neppure però condivide la tesi della difesa dello Stato che riconduce, *in toto*, le norme stesse ai livelli essenziali di assistenza di cui al comma 2, lettera m) dell'art. 117 Cost. in quanto la determinazione di tali livelli presuppone la individuazione di prestazioni sanitarie essenziali da assicurare agli utenti del Servizio sanitario nazionale. La Corte ricorda infatti proprie precedenti sentenze, in cui si afferma che la fissazione dei livelli essenziali di assistenza si identifica esclusivamente nella "determinazione degli standard strutturali e qualitativi delle prestazioni, da garantire agli aventi diritto su tutto il territorio nazionale (sentenze [n. 383](#) e [n. 285 del 2005](#), [sentenza n. 120 del 2005](#), [sentenza n. 237 del 2007](#)).

In realtà, a parere della Corte l'articolo 1 della legge impugnata, anche in ragione dell'eterogeneità del suo contenuto, investe nel complesso una pluralità di ambiti materiali, ma la materia sulla quale le disposizioni *de quibus*, in via prevalente, incidono, è a suo parere quella della tutela della salute, di competenza ripartita tra lo Stato e le Regioni.

D'altronde, la Corte aveva già sottolineato che il nuovo quadro costituzionale recepisce una nozione della materia "tutela della salute" assai più ampia rispetto alla precedente materia "assistenza sanitaria e ospedaliera", con la conseguenza che le norme attinenti allo svolgimento dell'attività professionale intramuraria, "sebbene si prestino ad incidere contestualmente su una pluralità di materie (e segnatamente, tra le

altre, su quella della organizzazione di enti “non statali e non nazionali””, vanno “comunque ascritte, con prevalenza, a quella della “tutela della salute”. Rileva, in tale prospettiva, «la stretta inerenza che tutte le norme *de quibus* presentano con l’organizzazione del servizio sanitario regionale e, in definitiva, con le condizioni per la fruizione delle prestazioni rese all’utenza, essendo queste ultime condizionate, sotto molteplici aspetti, dalla capacità, dalla professionalità e dall’impegno di tutti i sanitari addetti ai servizi, e segnatamente di coloro che rivestono una posizione apicale» (sentenze [n. 181 del 2006](#) e [n. 50 del 2007](#)).

Nel merito, le questioni prospettate sono quindi in parte fondate, per violazione dell’art. 117, terzo comma, Cost., in relazione al riparto della competenza concorrente dello Stato e delle Regioni e Province autonome nella materia in questione. In particolare, la Corte pronuncia l’illegittimità costituzionale dell’intero testo dei commi 6 e 11 dell’impugnato art. 1, nonché, ma soltanto *in parte qua*, quello dei commi 4, 7 e 10 del medesimo articolo.

La Corte ritiene, in particolare, parzialmente illegittimo il comma 4 dell’art. 1. Una volta stabilito, infatti, che è legittima la previsione della seconda parte del comma in esame, in quanto il legislatore statale ha qui inteso fissare soltanto alcuni criteri di carattere generale attinenti al corretto svolgimento dell’attività libero-professionale intramuraria dei sanitari, nell’ambito della disciplina, ad esso spettante di questo peculiare aspetto del loro rapporto di lavoro, la Corte accoglie, viceversa, la censura che investe la prima parte del comma 4, giacché – nell’ambito di una disposizione che pur riconosce un’ampia facoltà a Regioni e Province autonome nella scelta degli strumenti più idonei ad assicurare il reperimento dei locali occorrenti per lo svolgimento della attività *intra moenia* – si prevede un parere «vincolante» (da esprimersi da parte del Collegio di direzione di cui all’art. 17 del d.lgs. n. 502 del 1992, o, in mancanza, della commissione paritetica dei sanitari che esercitano l’attività libero-professionale intramuraria) ai fini dell’acquisto, della locazione o della stipula delle convenzioni finalizzate al reperimento di quegli spazi ambulatoriali esterni, aziendali e pluridisciplinari, da adibire anche allo svolgimento dell’attività libero-professionale intramuraria.

In tal modo è stata posta una prescrizione che, lungi dall’essere espressiva di un principio fondamentale, regola in modo dettagliato ed autoapplicativo l’attività di reperimento dei locali in questione. Così disponendo, la norma statale opera una eccessiva compressione della facoltà di scelta spettante alle Regioni e alle Province autonome.

In relazione a quanto sopra, la Corte ritiene parzialmente fondata, e per le medesime ragioni, anche la questione di costituzionalità proposta nei confronti del comma 10, il quale nel fissare un termine eguale per tutte le realtà territoriali, senza che sia possibile tenere conto, se del caso, delle peculiarità di ciascuna di esse, si configura come un intervento di dettaglio, essendo tale termine riferito ad un adempimento specifico, l’autorizzazione alla stipula delle convenzioni finalizzate all’acquisizione degli spazi ambulatoriali esterni per l’esercizio di attività sia istituzionali, sia in regime di libera professione intramuraria. Esso, pertanto, avrebbe dovuto essere lasciato alla potestà legislativa delle Regioni e delle Province autonome. Il comma viene, pertanto, dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui così dispone: «e comunque non oltre il termine di cui al comma 2, primo periodo».

Ad avviso della Corte merita, inoltre, accoglimento, tra le questioni relative ai commi 5 e 6, esclusivamente quella concernente il secondo. Il comma 5 detta, infatti, una norma di principio, facendo carico a ciascuna struttura sanitaria di predisporre un

piano aziendale, concernente, con riferimento alle singole unità operative, i volumi di attività istituzionale e di attività libero-professionale intramuraria. Il successivo comma 6, invece, nel disciplinare minuziosamente le modalità di approvazione dello stesso, integra un non consentito intervento legislativo di dettaglio; ciò che invece non può ritenersi per le modalità di pubblicazione ed informazione del piano stesso previste dal già citato comma 5. D'altronde, la stessa eccessiva procedimentalizzazione indicata dal comma in esame si presenta incompatibile con la fissazione di un principio fondamentale della materia, appartenendo – per sua stessa natura – all'ambito della disciplina meramente attuativa, come tale rientrante nella sfera di competenza legislativa concorrente delle Regioni e delle Province autonome.

Costituzionalmente illegittimo, *in parte qua*, è anche il successivo comma 7. La Corte ritiene, infatti, lesiva dell'art. 120 Cost. la previsione dell'ultimo periodo del comma in esame relativa all'esercizio dei poteri sostitutivi, da parte del Governo, nei confronti delle Regioni e delle Province autonome, giacché destinata ad operare al di fuori dei casi espressamente contemplati dalla norma costituzionale. L'art. 120 Cost. trova infatti applicazione, nel caso di specie, anche nei confronti della Provincia autonoma di Trento, avendo affermato questa Corte che è “da respingere la tesi secondo la quale i principi dell'art. 120 Cost. non sarebbero in astratto applicabili alla Regioni speciali” (o alla Province autonome), dovendo invece “concludersi che un potere sostitutivo potrà trovare applicazione anche nei loro confronti”, giacché la sua previsione è diretta a fare sistema con le norme costituzionali di allocazione delle competenze ([sentenza n. 236 del 2004](#)).

La Corte accoglie, infine, anche l'ultima censura proposta nei confronti del comma 11. La norma impugnata, in primo luogo, investe profili che attengono strettamente all'organizzazione del servizio sanitario, incidendo, così, sull'autonomia delle scelte organizzative delle Regioni e delle Province autonome. Essa, inoltre, si presenta troppo generica per poter essere ritenuta espressiva di un principio fondamentale della materia “tutela della salute”.